

#### IL DIRETTORE

#### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.2 DEL 08/03/2022

OGGETTO: Indizione concorso ed approvazione avviso pubblico con relativo schema di domanda per l'assunzione di n. 1 funzionario amministrativo cat. C (cat. economica C1) a tempo parziale 12 ore (30%).

**VISTA** determina Determinazione Direttoriale n. 1 del 10/01/2022 avente ad oggetto: "Programmazione fabbisogno del personale anni 2022/2023";

**RICHIAMATA** ordinanza n. 5/c.s.r. del 03/02/2022 avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi dell'Asp n. 1 della provincia di pescara";

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 1 comma 36 della L. n. 145/2018 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;

**PREMESSO** che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite procedure selettive disciplinate da numerose disposizioni di legge, in particolare dalle norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.L. 34/2020, nel D.L. 104/2020 e più di recente nel D.L. n. 44 del 1/04/2021, convertito in Legge n. 76/2021 e nel D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113/2021;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 44/2021 all'articolo 10 e il D.L. n. 80/2021 con particolare riguardo agli artt. 1, 3, 3-bis e 6 hanno introdotto misure volte ad agevolare, con procedure semplificate, lo svolgimento dei concorsi pubblici;

**CONSIDERATA** la disposizione commissariale n. 44 CSR del 30.11.2021 e relativa appendice con cui è stato affidato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 14, c. 4, L.R. n. 17/2011, 10, c. 3, dello Statuto dell'ASP n. 1 Pescara e 14, c. 1 del Regolamento degli uffici e dei servizi della medesima Azienda, allo scrivente l'incarico di Direttore dell'ASP;



**CONSIDERATO** che l'Asp n. 1 della Provincia di Pescara non si trova nelle condizioni in cui sussistano eccedenze di personale, adempimento annuale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.n.165/2001, modificato dall'art.16 della legge n.183 del 12.11.2011 a carico degli EE.LL.;

**CONSIDERATO** che con decorrenza 10/01/2022 è avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro di numero una unità di personale con qualifica di istruttore amministrativo categoria D posizione economica D2:

**DATO ATTO** che la determinazione è stata assunta nelle more dell'emanazione del DPCM Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato;

**VISTO** l'art. 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56 che consente di effettuare assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 48 e 89 del Tuel;

**VISTO** che con la Legge n. 328/2000 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e con il D.Lgs.0207/2001 recante "riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n 328" è stata riformata l'intera disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficienza;

### PREMESSO che:

- con Ordinanza n. 4/c.s.r. del 03/02/2022 avente ad oggetto:"presa d'atto e approvazione della proposta di piano triennale del fabbisogno del personale, del nuovo organigramma, del nuovo funzionigramma" è stato approvato il nuovo piano assunzionale dell'ASP, nel quale si evince la necessità di provvedere ad effettuare due nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e parziale, al 30% (12ore), rispettivamente per una unità di istruttore amministrativo cat. c1 e di una unità di istruttore tecnico cat. C1;
- Gli Enti ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa.
- Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;



**CONSIDERATO** che al fine di poter procedere con nuove assunzioni, occorre adottare i seguenti atti:

Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" (art.	art. 39, c. 1, Legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; - comma 557-quater, Legge n. 296/2006.
organica	6, c. 6, D.Lgs. n. 165/20011). Il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato l'art. 6, comma 6, in modo da consentire comunque le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette	
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere" (art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001) art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione	art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione 28.4.2014, n. 4.

#### **ASP Pescara**

Sede legale: 65013 Città Sant'Angelo (PE) – C.da Vertonica, sn Sede operativa: 65121 Pescara – Piazza Italia, 30 Codice fiscale: 02094600687

□ 085386224 □ www.asp.pe.it

☐ info@asp.pe.it ☐ amministrazione@pec.asp.pe.it



	pubblica 28.4.2014, n. 4.	
Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 48 citato).	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006

**VISTO** il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei funzionari B3 e D3;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..." e che a norma dell'art 23 del D.Lgs. n. 81/2015 "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente".

**VISTO** che tale criterio non vale per i contratti di formazione lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione. I CFL pertanto non possono essere attivati "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezione".



**CONSIDERATO** che l'Asp n. 1 di Pescara, non era neppure costituita nel 2009 e pertanto risulta inapplicabile tale limitazione di spesa;

PRESO ATTO che, a prescindere dai servizi offerti in maniera continuativa, quali ad esempio asili e case di riposo, oltre che la necessità di dotarsi di un minimo di struttura amministrativa, spesso e volentieri incorre in fattispecie per le quali non è possibile stimare aprioristicamente ed annualmente la necessità di assunzioni definite "flessibili", né al contempo fissare ora per allora un nuovo limite di spesa in tale senso, in quanto si trova nella condizione di essere vincitrice e/o affidataria di servizi da parte di Comuni, Ministeri, Prefettura ecc (come ad esempio la gestione dei ex CAS e SPRARR), i quali per loro natura sono caratterizzati da affidamenti a tempo determinato, e non sono stimabili nel numero annuo di affidamenti ricevuti e nel personale necessario per la loro gestione;

**ACCERTATO** che inoltre l'Ente non è posto nelle condizioni di poter rifiutare le tipologie di affidamento di cui sopra;

**CONSIDERATO** pertanto che la gestione di detti servizi, la difficoltà di programmazione delle esigenze di personale, spesso legate alla partecipazione a bandi ed avvisi pubblici come un normale operatore privato, la celerità di risposta in caso di aggiudicazione dello stesso, non consente all'Asp attualmente di poter adottare le misure previste nel D.lgs 165/2011, se non avendo come conseguenza l'irrigidimento delle sue procedure o la impossibilità di gestione di detti servizi;

**CONSIDERATA** la necessità che l'ASP di Pescara ad oggi non ha in organico, nonostante i numerosi servizi resi, personale di natura amministrativa e tecnica a tempo indeterminato, con conseguenze negative circa l'organizzazione stessa dell'Ente, e che necessiterebbe inoltre, stante la "stabile" offerta di alcuni servizi, di una minima struttura organizzativa, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse strumentali;

**PRESO ATTO** che invece per sua natura, per alcuni servizi non sia possibile effettuare programmazioni assunzionali oltre la data di scadenza dei relativi affidamenti, e pertanto non appare opportuno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le ragioni enarrate ma al contempo necessita di adottare una struttura organizzativa minima per garantire la corretta esecuzione dei servizi essenziali;

**CONSIDERATA** inoltre la necessità di dover adottare, al fine di poter procedere ad effettuare nuove assunzioni, il Piano delle Azioni positive, così come da proposta da parte dello scrivente al Commissario Straordinario e successivamente approvata dallo stesso;



**VISTA** la necessità di dover adottare un Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi del Asp n. 1 della Provincia di Pescara, così come da proposta da parte dello scrivente al Commissario Straordinario ed approvato dallo stesso;

**PRESO ATTO** di dover procedere all'adozione dell'avviso pubblico per l'assunzione di un istruttore amministrativo cat. C1 p.t. al 30% (12 ore) e di un istruttore tecnico p.t. 50% (12ore);

**PRESO ATTO** che negli ultimi anni si è andato affermando in giurisprudenza un orientamento che tende ad avvicinare sempre più le Asp ai Comuni di riferimento. Si fa riferimento in particolar modo all'interpretazione sostenuta dalla Corte Costituzionale con la pronuncia del 27 giugno 2012 n. 161.

VISTO che in tale pronuncia i giudici della Corte ritengono che le peculiarità delle Asp non impediscono di poterle ricondurre alle regole degli EE.LL., con particolar riferimento alla normativa sul personale, in quanto le Asp operano in parallelo agli EE.LL nei sevizi sociale, in un'ottica di un sistema integrato di programmazione e gestione ispirato a criteri di efficienza ed economicità.

**CONSIDERATO** che tale pronuncia risulta fondamentale anche perché ha dichiarato illegittime alcune disposizioni regionali della Regione Abruzzo, definendo le Asp come articolazione delle autonomie locali.

**CONSIDERATO** che l'art 114 comma 5 bis del Tuel (introdotto dall'art 25, co 2, lett.a, dal D.L 24 gennaio 2012, n.1 meglio noto come decreto liberalizzazioni) prevede che le aziende speciali e le istituzioni siano assoggettate alle norme inerenti i divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

**PRESO ATTO** inoltre che con un periodo aggiunto dalla legge di conversione al medesimo art. 25, comma 2, è stata prevista l'esclusione dall'applicazione di dette disposizioni per le aziende speciali e le istituzioni che "gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie"

**CONSIDERATO** inoltre che Tar Umbria, Sezione I, con la sentenza n. 281/2014 stabilisce che le Asp sono governate dallo statuto e da quanto stabilito nella Legge n. 328/2000 e dal D.Lgs. n. 207/2001 e pertanto non sono assoggettati in via analogica alle norme del D.Lgs. n. 267/2000.

**PRESO ATTO** che secondo le previsioni di cui art. 11, comma 2 d.lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 ("Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328"), le ASP devono adottare il Regolamento ci cui all'art. 7, comma 5 dello stesso dlgs.

**VISTA** la L.r., la quale prevede che detto regolamento debba articolarsi, fra l'altro, nei seguenti tre documenti, contenenti la previsione di:

1) una disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi



- 2) una pianta organica
- 3) una disciplina dei requisiti e modalità di assunzione e cessazione del personale;

**VISTO** l'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 207/01 il quale stabilisce che l'ASP dovrà adottare il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e deve assicurare idonee procedure selettive improntate a forme di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (la forma di tali assunzioni dovrà essere quella del concorso pubblico rientrando le ASP tra le amministrazioni ex articolo 1, comma 2 del DLgs n. 165/2001).

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti Sezione Controllo dell'Emilia Romagna (cfr Delibera n. 172/2014) precisa che:

- -i vincoli assunzionali alla spesa di personale previsti per gli EE.LL. non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle Aziende Speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;
- i predetti organismi sono tenuti a rispettare il principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- le Aziende Speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (le Asp) e le farmacie, pur essendo escluse dai predetti limiti, sono comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità di servizi erogati.

**PRESO ATTO** della pronuncia del Tar Umbria, Sezione I, sentenza n. 281/2014 mediante la quale ha chiarito che anche se le Asp hanno natura di Enti pubblici, sono assoggettate al controllo e vigilanza del comune e ai propri dipendenti si applica il CCNL degli Enti Locali, e non è possibile applicare in via analogica le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non sono Enti Locali. Al riguardo è rilevante la mancanza nella L. n. 328/2000 e nel D.Lgs. n. 207/2001 di alcun rinvio alla disciplina del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** inoltre che la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 34/2015/PAR del 5 marzo 2015, dopo aver richiamato i propri precedenti (deliberazioni nn. 170/2014/PAR e 172/2014/PAR entrambe del 7 luglio 2014), ha osservato che sono escluse dai limiti di riduzione dei costi del personale fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;

#### **VISTI:**

• Il D.Lgs del 4 maggio 2001, n. 207



- Il D.Lgs. n. 165/2001
- La Legge Regione Abruzzo del 24 giugno 2011, n. 17
- La Delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 112 del 24 febbraio 2014
- L'Art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo
- La Delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 352 del 12 maggio 2014 Omologazione Statuto Dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona- ASPn.1 della Provincia di Pescara

**Precisato** che nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di legge limitative la facoltà degli enti di procedere ad assunzioni, figura anche la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C1;

**Visto** l'art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

**Ribadito** ancora che l'ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posti dalle leggi finanziarie e che, pertanto, ha facoltà di assumere nuovi dipendenti, così come, nel dettaglio, è stato analiticamente precisato nell'atto di programmazione del fabbisogno;

**Visto** il D.Lgs. 25-5-2017, n. 75;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;

**Viste** le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, nel rispetto della normativa vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

**Ritenuto** pertanto di avviare le procedure di copertura del posto in oggetto mediante espletamento di apposito concorso pubblico aperto a tutti;

**Visto** il bando di concorso predisposto in conformità alle suddette norme regolamentari ed il relativo schema di domanda, allegati entrambi sotto la lettera "A";

**Visti** gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

**Visto** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- 1) di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, part-time al 30% (12 ore), di un funzionario amministrativo cat. C1;
- 2) di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda relativo al concorso di cui al punto 1), riportati in allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la spesa relativa al presente piano deve trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul redigendo bilancio di previsione 2022/2024.
- 4) di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con la qualità dei servizi offerti dall'Ente;
- 5) di dare atto che la copertura mediante concorso pubblico, inerente i posti indicati nel presente piano avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica, recepite nel regolamento comunale disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi;
- 6) che l'avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione saranno oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e sull'Albo pretorio dell'Ente, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale;
- 7) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Pescara, li 08/03/2022

F.to Il Direttore Dott. Emilio Petrucci